

# ALL. 1

## IL QUADRO NORMATIVO

Di seguito si descrive il quadro normativo vigente.

L'art.16, comma 7, del decreto-legge 29/11/2008 n.185 (*"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*), come convertito dalla legge n.2/2009, ha introdotto l'obbligo per i "professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato", di attivare e comunicare ai rispettivi Ordini e Collegi un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Gli Ordini professionali dovevano poi pubblicare *"in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata"*.

Secondo il comma 7-bis della medesima disposizione (tutt'ora in vigore) : *"L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente"*.

Mentre in base al comma 10 dell'art.16 cit., la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi PEC negli albi o elenchi così costituiti *"avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza"* (in allegato).

\*\*\*

## L'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI PEC (INI-PEC)

Su questa normativa di partenza si è poi innestata la disciplina, innovativa, dettata dal **decreto-legge 18/10/2012 n.179** (*"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*), come convertito dalla legge 17/12/2012 n.221, che ha apportato rilevanti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale:

Più precisamente, il DL n.179/2012 ha introdotto un nuovo **art.6-bis**, intitolato *Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*, al **d.lgs. 7/03/2005 n.82** (*"Codice dell'amministrazione digitale"*). **d.lgs. 7/03/2005 n.82**

Per la loro importanza, si riportano di seguito i primi 3 commi dell'art.6-bis del Codice dell'amministrazione digitale :

"1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato **Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti**, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3."

Come si vede, pertanto, a partire dal DL n.179/2012, vi è un nuovo registro pubblico, denominato **Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)**, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e per la cui formazione e primo aggiornamento si è fatto riferimento ai dati (indirizzi PEC) presenti presso il registro delle imprese e degli Ordini professionali contemplato dal sopra citato art.16 decreto-legge n.185/2008.

Inoltre, particolarità di questo nuovo elenco pubblico (come dice il nome) è che esso - a differenza del precedente - è accessibile via Internet praticamente a chiunque ("professionisti, imprese e cittadini"), in formato aperto e senza nemmeno la necessità di registrarsi.

Ogni soggetto interessato può e deve quindi, oggi, trovare l'indirizzo PEC di un professionista iscritto all'albo, partendo dai dati in proprio possesso (es. : nome e cognome ; categoria professionale), semplicemente andando sul sito Internet [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it) e facendo una ricerca nella sezione "**Professionisti**" (l'altra sezione del sito è dedicata alle "**Imprese**").

La Sezione Professionisti contiene le seguenti informazioni :

- nominativo
- codice fiscale
- categoria professionale
- Provincia
- numero di iscrizione all'Ordine
- indirizzo PEC.

Le modalità di accesso e gestione dell'Indice nazionale, nonché "le modalità e le forme con cui gli Ordini e i Collegi professionali comunicano all'Indice nazionale...tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza" (comma 5 dell'art. 6-bis d.lgs. n.82/2005) sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **DM 19 marzo 2013** (su cui v. la già citata circolare CNI 3/06/2013 n.235).

Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, di InfoCamere, società già deputata alla gestione del registro delle imprese.

Con il suddetto decreto si è disposta la necessaria trasmissione, in modalità telematica, ad InfoCamere degli indirizzi PEC degli iscritti, da parte degli Ordini territoriali.

L'indirizzo PEC cui inviare tutti gli indirizzi di posta elettronica degli iscritti all'albo, come noto, è : aggiornamento@cert.inipec.gov.it.

Secondo quanto dispone il comma 5 dell'art.4 del DM 19 marzo 2013 :

**"Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:**

- professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC;
- professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;**
- professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale".**

Mentre, in base all'art.5 del medesimo decreto, "in fase di prima applicazione", gli Ordini e Collegi professionali erano tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC ogni trenta giorni ; "a decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto" (avvenuta nella G.U. del **9 aprile 2013**), invece, **gli Ordini degli Ingegneri sono tenuti a svolgere le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC - e quindi ad inviare i dati riguardanti i propri iscritti - "con frequenza giornaliera"**.

Importante è sottolineare che "Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione" (comma 7 dell'art.4 DM cit.).

\*\*\*